

CONTRATTO ANNO 2022/2024 PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
CONNESSI AL D.Lgs. 81/2008 – TESTO UNICO SICUREZZA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

fra

- CO.GE.S.T.A. a r.l.

I
C

e

- **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO** con sede in ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI nella persona della legale rappresentante PROF.SSA LORELLA MONICHINI

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1) La CO.GE.S.T.A. a r.l., tramite il proprio Ufficio Ambiente – Sicurezza e Qualità, si impegna ad eseguire a favore dell' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO le seguenti tipologie di prestazioni:

- *Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, mediante sopralluoghi sui posti di lavoro (artt. 28 e 29 D.Lgs 81/2008);
- *Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure
- *Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte dal personale dipendente
- *Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro durante una riunione periodica annuale, ove previsto (art. 35 D.Lgs 81/2008);
- *Stesura della relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed indicazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare e programmare (D.Lgs. 81/2008 art. 29);
- *Valutazione ed individuazione dei criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale necessari;

- *Indicazione ed assistenza al datore di lavoro nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- *Valutazione, unitamente ai responsabili del personale, della sistemazione dei luoghi di lavoro, secondo le linee guida proposte;
- *Valutazione, unitamente ai responsabili del personale, dei rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro esistenti e/o in dotazione alle aziende ed utilizzate dai lavoratori diretti dagli stessi responsabili ;
- *Indicazione riguardo ad eventuali misure strumentali e di laboratorio;
- *Informazione aggiornata continua sulle evoluzioni e nuove norme di legge relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro;
- *Eventuale modifica alla stesura del piano di valutazione dei rischi a seguito di acquisto di nuovi macchinari o lavorazioni diverse inerenti l'attività già svolta comportante nuovi rischi da quelli già individuati. Chiaramente il piano del nuovo intervento verrà, prima di essere reso operativo, posto all'attenzione della Ditta e del Rappresentante dei Lavoratori;

* Formazione del personale ai sensi dell' art 37 D. Lgs 81/08 (formazione del personale sulla sicurezza generale e specifica)

* Assunzione della responsabilità del servizio di prevenzione e protezione (art.31 D.Lgs 81/2008)

Art.2) La presente Convenzione ha durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Art.3) Per le prestazioni indicate al precedente **articolo 1**, l' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO si impegna a corrispondere alla CO.GE.S.T.A. i seguenti importi:

Euro 1.300,00 (milletrecento/00) + IVA annui.

Detto importo dovrà essere corrisposto entro il 30.06 di ogni anno

Ogni pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario su conto corrente rC.R.O.

A 

Al momento del pagamento di ogni singolo importo la CO.GE.S.T.A. a r.l. provvederà ad emettere regolare fattura.

Art.4) Nell'eventualità in cui da parte della CO.GE.S.T.A. a r.l. si rendessero necessari ulteriori interventi e/o dovesse essere predisposta ulteriore documentazione a favore dell' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO, non ricompresi negli

adempimenti di cui al precedente Art.1, le parti si accorderanno separatamente, di volta in volta, circa tempi e modalità dell'intervento stesso ed i relativi costi.

Art.5) La CO.GE.S.T.A., fin da ora, si impegna ad intervenire prontamente presso la sede dell' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO ogni qualvolta quest'ultima lo richieda in caso di necessità ed urgenza (in occasione di verifiche, ispezioni, eventi lesivi e quant'altro). Per i sopralluoghi che non possono essere ricompresi nella presente convenzione (Art. 1), i relativi costi verranno quantificati separatamente di volta in volta dalle parti in base alla tipologia del sopralluogo stesso ed ai tempi necessari ad eseguirlo.

Art.6) La CO.GE.S.T.A. Soc. Cop. a r.l. dovrà contattare personalmente l' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO al fine di fissare gli appuntamenti per effettuare gli incontri ed i sopralluoghi.

Nel prendere gli appuntamenti, la CO.GE.S.T.A. Soc. Coop. a r.l. si impegna, fin da ora, a tenere conto delle esigenze lavorative dell' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO stessa, degli orari di lavoro dei dipendenti di quest'ultima.

Art.7) Nel caso in cui l' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO per qualsiasi motivo, non adempia scrupolosamente, nei modi e nei termini indicati, alle prescrizioni regolarmente impartite dalla CO.GE.S.T.A a r.l., quest'ultima non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di qualsivoglia eventuale conseguenza che dovesse derivare da tali inosservanze.

Art.8) L' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO si impegna a comunicare preventivamente alla CO.GE.S.T.A. ogni benché minimo cambiamento riguardante l'attività produttiva svolta, i macchinari utilizzati, gli impianti, il numero dei dipendenti e le relative mansioni, ecc.; ciò al fine di regolarizzare la gestione dei documenti e la valutazione dei rischi. In caso contrario, la CO.GE.S.T.A. non è in alcun modo responsabile per eventuali sanzioni e/o qualsivoglia problematiche connesse a tali inadempienze.

Art.9) In caso di gravi violazioni, commesse da una delle parti, alle clausole contenute nella presente Convenzione e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, la parte lesa avrà la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione medesima con efficacia immediata e senza alcun vincolo di preavviso, fatto sempre salvo ogni ragione e danno.

Art.10) In caso di cessazione della presente Convenzione per qualsivoglia motivo, la CO.GE.S.T.A. Soc. Coop. a r.l. è tenuta a restituire, entro giorni 7, ogni documento

consegnato dall' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO per l'espletamento dell'attività oggetto della Convenzione stessa.

Art.11) Qualsiasi notizia o informazione inerente la presente Convenzione riveste carattere di segretezza. La CO.GE.S.T.A. Soc. Coop. a r.l. è, pertanto, tenuta a servirsene con la massima discrezione e non potrà divulgarle neppure dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto; il tutto nel rispetto della disciplina prevista dalla Legge 679/2016

Art.12) Al momento di ogni eventuale rinnovo tacito della Convenzione per un altro periodo, le parti potranno apportare modifiche e/o integrazioni alla Convenzione stessa. Ogni eventuale modifica e/o integrazione dovrà essere espressamente concordata per iscritto, con l'esatta indicazione delle parti che si intendono modificare e/o integrare, e sottoscritta per accettazione da entrambe le parti.

Art.13) La registrazione della presente Convenzione sarà effettuata solo in caso d'uso dalla parte che ne avrà interesse, a sua cura e spese.

Art.14) Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Terni.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il 10.10.2022

Da una parte:

P/c Co.Ge.S.T.A. a r.l.

Il Presidente



Dall'altra:

P/c ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO

Il Dirigente Scolastico